

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- avv. Francesca PALMA	Presidente f.f.
- avv. Daniela GIRAUDO	Segretario f.f.
- avv. Giovanni BERTI ARNOALDI VELI	Componente
- avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- avv. Giampiero CASSI	Componente
- avv. Aniello COSIMATO	Componente
- avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- avv. Francesco DE BENEDITTIS	Componente
- avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- avv. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA	Componente
- avv. Lucia SECCHI TARUGI	Componente
- avv. Antonello TALERICO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Odello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nata a [OMISSIS] il [OMISSIS] CF: [OMISSIS] iscritta presso l'ordine degli Avvocati di Cagliari, con studio in [OMISSIS], PEC: [OMISSIS], rappresentata e difesa dall'avv. [OMISSIS] -presso cui è domiciliata- con studio in [OMISSIS] PEC: [OMISSIS], avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari di data 8 luglio 2022, notificata il 7\9\22 resa nell'ambito del procedimento n. 15\202 rnr CDD Cagliari, con la quale veniva inflitta la sanzione della censura;

la ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Antonio Gagliano svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

A seguito di regolare apertura del procedimento disciplinare e di approvazione del capo di incolpazione nei termini richiesti dal Consigliere istruttore debitamente designato, l'avv. [RICORRENTE] è stata citata a comparire avanti il CDD di Cagliari per rispondere del seguente capo di incolpazione:

*“ - **Capo A)** violazione degli artt. 9 e 23 del Codice Deontologico Forense (C.D.F.) per avere l'avv. [RICORRENTE] continuato a rappresentare la [AAA] - scrivendo in data 16 dicembre 2017 una lettera alla controparte - dopo che, in data 13 dicembre 2017, le era stato revocato il mandato, condotta tenuta senza osservare il dovere di correttezza e lealtà richiesto dall'immagine della professione forense. In Oristano dal 13.12.2017 al 16.12.2017.*

*... **Capo B)** violazione degli artt. 9 e 38 C.D.F. per avere depositato denuncia/ querela nei confronti dell'Avv. [BBB] (nuovo difensore della Sig.ra [AAA]) senza dargliene comunicazione preventiva nonchè senza informare il COA di appartenenza dello stesso e priva della necessaria cautela e accortezza nell'analizzare i fatti - propria dell'avvocato - prima di intraprendere detta azione, per evitare un pregiudizio alla reputazione dell'incolpato e il conseguente negativo riverbero sulla dignità dell'intera classe Forense, con l'aggravante dell'assenza di ragioni di pregiudizio. In Cagliari in data anteriore e prossima al 20.3.2018.*

*... **Capo C)** violazione dell'art. 48 C.D.F. per avere depositato avanti al giudice civile la corrispondenza (mail) contrassegnata come "riservata personale" scambiata con l'Avv. [BBB]. In Cagliari/ Milano dal 23.1.2018 al 29.1.2018.*

*- **Capo D)** violazione dell'art. 67 C.D.F. perché chiedeva il proprio compenso alla controparte, in mancanza di specifica pattuizione e accordo col proprio cliente [AAA] Luciana, nonostante la revoca del mandato. In Cagliari il 16.12.2017.*

*... **Capo E)** violazione dell'art. 23 C.D.F. per aver suggerito alla cliente atti nulli, prevedendo altresì comportamenti illeciti e fraudolenti, per avere proposto alla [AAA] di fare redigere alla figlia, [CCC], atti retrodatati e per indurre la stessa [CCC] ed il di lei compagno di vita [DDD] - in qualità di testimoni - a rendere alcune dichiarazioni e non altre, in entrambi i casi atti da depositare in Tribunale. In Oristano / Cagliari il 12.7.2017.”*

Il procedimento disciplinare prendeva le mosse dall'esposto depositato il 29 luglio 2019 al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari dalla sig.ra [AAA] in cui

lamentava diverse violazioni deontologiche asseritamente perpetrate dall'avv. [RICORRENTE] che l'aveva rappresentata in varie controversie fra cui, in particolare, quella avanti il Tribunale di Oristano contro l'ex marito [CCC] e relativa alla modifica delle condizioni di separazione.

Nel corso dello svolgimento del mandato sono insorte diverse incomprensione tra il legale e la cliente di cui v'è ampio richiamo nella decisione del CDD e che risultano prive di rilievo in relazione all'apprezzamento dei capi di incolpazione per cui v'è stata affermazione di responsabilità e dei motivi di doglianza proposti col ricorso al CNF.

Per quanto invece qui rileva, l'esponente significava che, avendo i dissidi e le incomprensioni di cui sopra determinato il venir meno del rapporto fiduciario, in data 6 dicembre 2017 avrebbe, nel corso di un incontro presso lo studio professionale dell'incolpata, revocato il mandato professionale e, successivamente, formalizzato tale revoca con l'invio di una mail (ordinaria) sulla casella dell'incolpata e, quindi, con la trasmissione di una lettera raccomandata AR.

Tuttavia l'incolpata, dopo aver già ricevuto comunicazione della revoca del mandato, avrebbe inviato nell'interesse della [AAA], tra il 9 dicembre 2017 ed il 16 dicembre 2017, una PEC all'avv. [EEE], legale dell'ex coniuge [CCC], contenente una diffida di pagamento di spese straordinarie maturate a suo carico e di spese legali dovute a seguito di una sentenza in cui il Faro era risultato soccombente per le spese, chiedendo che dette somme venissero versate sul conto corrente personale del procuratore in assenza di accordo o autorizzazione in tal senso.

Successivamente l'incolpata citava in giudizio la [AAA] per il pagamento delle sue spettanze innanzi al Tribunale di Cagliari ed in tale procedimento depositava anche alcune PEC inviate al nuovo difensore dell'esponente (Avv. [BBB]), nonché le note da quest'ultimo avvocato trasmesse alla medesima incolpata, alcune delle quali espressamente indicate come "riservate personali".

Inoltre nei confronti del suindicato nuovo legale dell'esponente, avv. [BBB], presentava una querela, senza preventivamente informarlo.

Anche l'esponente, oltre all'avv. [BBB], venne querelata dall'avv. [RICORRENTE] con riferimento alla vicenda che ci occupa ed i relativi procedimenti risultano esser stati archiviati.

L'esponente allegava documentazione a supporto dell'esposto tra cui anche file di registrazioni di conversazioni.

L'incolpata proponeva al CDD, sia nella fase dell'istruttoria preliminare che nel corso del dibattimento, articolate memorie difensive in cui contestava ogni addebito

e depositava documenti.

All'esito del dibattimento il CDD di Cagliari riteneva non sussistenti le violazioni contestate ai capi "B" ed "E" dell'incolpazione ed affermava la responsabilità disciplinare per i capi "A", "C" e "D" comminando la sanzione della censura.

Potendosi in questa sede tralasciare le argomentazioni che hanno indotto il CDD a pronunciare il proscioglimento in relazione ai capi "B" ed "E", va invece detto che, quanto al capo "A", la sezione del CDD territoriale riteneva infondate le difese della ricorrente laddove aveva rappresentato di aver ricevuto solo il 22\12\2017 la raccomandata in cui si formalizzava la revoca del mandato.

Il CDD all'uopo valorizzava la dichiarazione dell'esponente secondo cui la revoca suddetta sarebbe stata comunicata direttamente all'incolpata già il 6\12\17 nel corso di un incontro in studio e poi ulteriormente spiegata con una mail (ordinaria) del 8\12\2017. Per il CDD, dalla prova dell'incontro in studio del 6\12 (prova che discendeva anche dalle implicite ammissioni dell'avv. [RICORRENTE] in una sua successiva nota del 22\12\17) doveva dedursi la veridicità dell'assunto dell'esponente secondo cui in quell'occasione l'incarico sarebbe già stato revocato. In ogni caso la mail del 8\12 dimostrerebbe la consapevolezza in capo all'incolpata della revoca del mandato per cui la sua successiva attività svolta per conto della [AAA] (note all'avv. [EEE], legale dell'ex marito) del 7\12 (ma in realtà del 9, data dell'effettiva spedizione) e poi del 16\12 sarebbe intervenuta in assenza di mandato e, correlativamente, sarebbe poi stata richiesta, anche con azione giudiziaria, la corresponsione di un compenso per tale attività pur sapendo che era stata (strumentalmente) svolta successivamente alla revoca del mandato.

In relazione al capo "C" si evidenziava come le lettere "riservate" (circostanza non contestata) dell'avv. [BBB] all'avv. [RICORRENTE] non potevano essere prodotte nel giudizio promosso nei confronti della ex cliente seppure questo vertesse sulla richiesta di pagamento degli onorari dovuti dalla ex cliente.

A sostegno di tale assunto, il CDD evidenziava che dalle note in questione non era evincibile alcun passaggio che potesse servire a dimostrare l'attività professionale svolta dall'incolpata per cui, anche a tutto voler concedere, la produzione in quel giudizio era del tutto inutile e la violazione del precetto deontologico non poteva risultare giustificata dal fine di dare prova nel giudizio in questione.

Sul capo "D" il CDD osservava che dall'affermazione di responsabilità per il capo "A" (avere richiesto a controparte il pagamento di somme nonostante la consapevolezza dell'intervenuta revoca del mandato da parte della cliente) discendeva anche che non poteva essere richiesto il compenso alla controparte.

Nel ricorso al Consiglio Nazionale Forense si lamentava che, con riferimento al capo "A", il CDD avesse dato incondizionato credito alle dichiarazioni della ex cliente nonostante le lacune e contraddizioni che queste presentavano e, soprattutto, che aveva ommesso di considerare che la lettera raccomandata in cui si comunicava la revoca del mandato era pervenuta all'avv. [RICORRENTE], per come risultava dall'allegato cedolino postale di avvenuta ricezione, solo in data 22\12\2017 cosicché non poteva ritenersi che gli atti precedenti a tale data siano stati in essere nella consapevolezza della revoca suddetta.

Quanto al capo "C" la ricorrente ribadiva che il divieto di produzione della corrispondenza riservata col collega non operava per il giudizio vertente sulla corresponsione degli onorari da parte del cliente.

Riguardo infine al capo "D" sottolineava che dall'insussistenza della violazione di cui al capo "A" derivava anche quella del capo "D" in quanto la mancanza di consapevolezza (sono al 22\12\2017) della revoca del mandato faceva escludere che gli atti precedentemente posti in essere fossero strumentalmente preordinati ad una richiesta di compensi per un'attività che proprio a seguito della revoca doveva ritenersi preclusa.

Rilevava inoltre che la procura a suo tempo conferita -e la cui revoca il difensore sconosceva sino al 22\12\17- le consentiva di incassare o pagare somme per conto della cliente e anche da parte della controparte.

La ricorrente si doleva infine della asprezza della sanzione chiedendo, in subordine, l'applicazione dell'avvertimento in luogo della censura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è parzialmente fondato ritenendosi di dover accogliere le doglianze in relazione ai capi "A" e "D" dell'incolpazione e, invece, di dover disattendere quelle relative al capo "C".

Quanto al capo "A" risulta decisivo che lo stesso CDD riconosca che la raccomandata contenente la comunicazione della revoca sia pervenuta nelle mani della ricorrente in data 22\12\17. Sul punto v'è peraltro agli atti il cedolino di ricevimento del plico postale che conferma la data del 22\12\17 come quella di effettiva consegna al destinatario.

La dichiarazione della cliente riguardo ai termini dell'incontro in studio del 6\12\2017 non può rappresentare un parametro di adeguata certezza probatoria in ordine alla conoscenza della revoca in capo all'avv. [RICORRENTE].

Va infatti considerata l'animosità dei rapporti tra le parti (e quindi la non certo pacifica attendibilità della dichiarante) specie dopo che l'incolpata ha promosso il

giudizio per ottenere la condanna al pagamento dei suoi onorari.

Va pure considerato che, secondo la comune esperienza riguardo all'attività dell'avvocato, il cliente che pur stia maturando l'intendimento di revocare il mandato al suo difensore, raramente si esprime in termini precisi ed ultimativi nel corso del colloquio in cui per la prima volta si sofferma sulle ragioni che avrebbero pregiudicato il rapporto fiduciario perchè, più di sovente, si limita ad esporre le sue rimostranze e si riserva di assumere eventuali decisioni sulla revoca del mandato e di comunicarle.

Va anche detto che non di rado ad un incontro di tal fatta segue una ricomposizione dei rapporti e non già la formalizzazione della revoca.

Non può quindi considerarsi provato che nel corso del colloquio del 6\12\2017 sia stata dichiarata espressamente la volontà di revocare il mandato e non ci si sia invece limitati, da parte della cliente, ad esporre una serie di recriminazioni.

Senza poi dire che il mandato al difensore è un atto scritto la cui revoca è necessario che intervenga nella stessa forma per potersi ritenere il difensore esonerato da ogni ulteriore adempimento o attività.

E' chiaro quindi che solo con la raccomandata pervenuta a mezzo posta la ricorrente è venuta formalmente, ed efficacemente, a conoscenza della revoca del mandato.

Tale effetto non può infine attribuirsi alla mail del 8\12\17 perché, trattandosi di posta elettronica ordinaria, non si può avere certezza che il messaggio sia pervenuto regolarmente e non sia stato, ad esempio, archiviato nella casella di posta indesiderata o di "spam", o segnalato erroneamente tra i messaggi già letti e che ciò abbia fatto sì che sfuggisse all'attenzione del destinatario o, ancora, che il messaggio, seppure pervenuto nella casella "posta in arrivo", non sia stato effettivamente aperto e letto dal destinatario.

Difatti non può trascurarsi che se la ricezione nella casella di posta certificata di un messaggio costituisce legale conoscenza della comunicazione in capo al destinatario, lo stesso non può dirsi riguardo alla ricezione nella casella di posta in arrivo di una mail ordinaria: solo per la prima, infatti, v'è un obbligo, specie per un professionista avvocato, di consultare la posta pervenuta e vi sono accorgimenti tecnici che garantiscono che i messaggi in arrivo non vadano dispersi o non adeguatamente segnalati.

Peraltro, in relazione alla seconda categoria (posta ordinaria) non può affermarsi l'esistenza di alcun onere giuridico o deontologico in capo al professionista di tenersi in continuo aggiornamento delle mail in arrivo. Non va dimenticato che ogni

casella “ordinaria” è letteralmente sommersa da messaggi automatici di tipo pubblicitario e simile per cui spesso accade che il destinatario non abbia modo di individuare, tra la messe di mail pervenutegli, quelle di effettivo interesse rispetto a messaggi effimeri o simili.

Pertanto solo con la ricezione della raccomandata postale (22\12\2017) può ritenersi provato con certezza che la ricorrente sia venuta a conoscenza della formalizzazione della revoca del mandato e, quindi, tutta l'attività defensionale prestata antecedentemente a tale data non può costituire presupposto per una qualsivoglia censura così come non può costituirlo la successiva richiesta di corresponsione dei compensi.

Anche l'aspetto dell'aver richiesto il pagamento (delle sole spese legali liquidate dal giudice) con versamento sul conto della ricorrente non può considerarsi ultroneo rispetto ai poteri e facoltà riconducibili alla procura a suo tempo conferita e la cui copia è stata prodotta dalla ricorrente ed il cui tenore indica anche la possibilità di ricevere pagamenti dalla controparte.

La ritenuta insussistenza della violazione di cui al capo “A” refluisce sulla contestazione di cui al capo “D” in quanto ne fa venir meno i presupposti.

Infatti anche dalla motivazione della impugnata decisione si evince che la sussistenza della violazione di cui al capo “D” dipende dalla sussistenza di quella di cui al capo “A” perchè se non v'è prova che l'attività professionale posta in essere sino al 22\12\2017 sia intervenuta nella consapevolezza della revoca del mandato, nemmeno può ritenersi provato che la richiesta del pagamento dei compensi sia avvenuta per attività consapevolmente svolta in assenza di mandato.

Va invece confermata l'affermazione di responsabilità in relazione al capo “C”.

Contrariamente a quanto si adduce in ricorso, il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra colleghi, peraltro espressamente definita come riservata, non incontra limiti di sorta (salvo quelli di cui al secondo comma della disposizione in discorso) e meno che mai alcuno che possa derivare dalla natura del giudizio in cui avviene la produzione.

L'art. 48 del vigente codice deontologico forense impone il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza inerente proposte transattive nonché quella, avente qualsivoglia contenuto, definita come riservata. Tale senz'altro era quella trasmessa dall'avv. [BBB] all'odierna ricorrente.

Le uniche eccezioni a tale divieto sono (tassativamente) quelle rinvenibili nel secondo comma dell'art. 48 tra cui senz'altro non rientra la situazione che ci occupa.

La giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense ha sempre, nel modo più rigoroso, sottolineato la portata generale del divieto sottolineando che alcuna limitazione ad esso può derivare dall'oggetto della corrispondenza o dalla finalità della produzione pur quando questa avvenga per necessità di difesa e/o di prova in giudizio.

La ratio è evidente a chiunque, perché l'avvocato deve potere interloquire con il collega di controparte senza dover temere che quanto possa scrivere perseguendo la tutela degli interessi del suo assistito o ancor l'obiettivo sempre nobile di una ragionevole composizione della lite, possa ridondare in danno del suo cliente perché il suo scritto potrà essere utilizzato quale elemento di prova delle ragioni o delle domande di controparte.

Questo è il principio che ispira tantissimi pronunciamenti di questo Consiglio tra cui si richiamano le seguenti e più recenti massime:

“...L'art. 48 cdf vieta non solo di produrre la corrispondenza riservata ma anche di riferirne in giudizio il contenuto, sussistendo riservatezza sia nell'ipotesi in cui la missiva contenga proposte transattive sia in quella in cui venga espressamente definita come riservata dal mittente, quale che ne sia il contenuto, giacché la clausola di riservatezza apposta dal mittente alla corrispondenza non consente al destinatario della stessa alcuno spazio valutativo e deliberativo circa la producibilità, alla stregua del contenuto o della più o meno rilevante pregnanza della corrispondenza stessa al possibile fine della decisione della lite” (Consiglio Nazionale Forense, pres. f.f. Corona, rel. Rivellino, sentenza n. 220 del 27 maggio 2024).

Ed ancora: *“...L'art. 48 cdf vieta di produrre o riferire in giudizio la corrispondenza espressamente qualificata come riservata quale che ne sia il contenuto, nonché quella contenente proposte transattive scambiate con i colleghi a prescindere dalla suddetta clausola di riservatezza. Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa...”* (Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Brienza), sentenza n. 305 del 19 dicembre 2023).

L'ultimo motivo di ricorso, inerente la misura della sanzione, deve trovare accoglimento alla luce del parziale accoglimento del ricorso.

L'unica residua violazione (art. 48, capo “D”) non giustifica la sanzione della censura tenuto dell'assenza di precedenti e dello scarso rilievo della vicenda.

Si giustifica pertanto l'irrogazione della sanzione nella misura attenuata così come previsto dall'art. 22 comma 3 del codice deontologico forense.

Va quindi accolto il motivo di ricorso con cui si chiede l'applicazione dell'avvertimento in luogo della censura.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;
Il Consiglio Nazionale Forense accoglie il ricorso dell'avv. [RICORRENTE] limitatamente ai capi "A" e "D" della incolpazione dichiarando insussistenti le violazioni deontologiche ivi contestate; conferma la responsabilità disciplinare in relazione al capo "C" dell'incolpazione ed applica la sanzione dell'avvertimento in luogo di quella della censura.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2024.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Daniela Giraudo

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesca Palma

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 26 Maggio 2025

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà